

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2951 del 18/06/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Romea n. 600. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolgono attività di recupero rifiuti non pericolosi (stoccaggio e frantumazione inerti) e stoccaggio materie prime (sabbia) sito nel Comune di Cesena, Via Romea n. 600
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3033 del 18/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Romea n. 600. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolgono attività di recupero rifiuti non pericolosi (stoccaggio e frantumazione inerti) e stoccaggio materie prime (sabbia) sito nel Comune di Cesena, Via Romea n. 600.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Dato atto che:

- tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la *"Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative"* che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05/06/2018, Prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29/06/2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi

dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1315 del 2 agosto 2018, la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni sopraccitate, sottoscritte con Arpae e le Province;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053;
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286;
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/05/2018, acquisita al Prot. Unione 20108 e da Arpae al PGFC/2018/7498 del 10/05/2018, da **SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.** nella persona di Monica Montevocchi, in qualità di delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Romea n. 600, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolgono attività di recupero rifiuti non pericolosi (stoccaggio e frantumazione inerti) e stoccaggio materie prime (sabbia) sito nel Comune di Cesena, Via Romea n. 600, comprensiva di:

- comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con nota Prot. Unione 29307 del 02/07/2018, acquisita al PGFC/2018/10530, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che a seguito di richiesta da parte della ditta, il SUAP con nota Prot. Unione 34675 del 08/08/2019, acquisita al PG/2018/12692, ha concesso proroga per la presentazione delle integrazioni;

Dato atto che in data 18/09/2018 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 40075 e da Arpae al PGFC/2018/15129 del 21/09/2018;

Tenuto conto che con la documentazione integrativa presentata la ditta ha anche richiesto i seguenti ulteriori titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;

Atteso che pertanto in data 25/10/2018, con nota Prot. Unione 46454 acquisita al PGFC/2018/18428, il SUAP ha riavviato i tempi del procedimento con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che in data 10/12/2018 la ditta ha prodotto quanto richiesto, acquisito al Prot. Unione 53800 e da Arpae al PGFC/2018/21197 del 17/12/2018;

Vista la nota del 15/03/2019, acquisita al PG/2019/51125 del 29/03/2019, come integrata con nota acquisita al PG/2019/46486 con cui il Comune di Cesena ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistico – edilizia favorevole condizionato per gli edifici E1, E2, E3 e piazzale alla presentazione della seguente documentazione:

- elaborato con individuati tutti gli edifici, vani tecnici, contenitori, ecc. esistenti, al rispetto della distanza minima di ml 3 dai confini dell'area di deposito degli inerti, dei contenitori per rifiuti, ecc.;
- integrazione della relazione tecnica, ai sensi dell'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed in conformità alla determina dirigenziale di Arpae n. Det-Amb-2018-3425 del 05.07.2018, come modificata dalla n. Det-Amb-2018-4918 del 27.09.2018, degli accorgimenti tecnici atti a ridurre le eventuali emissioni e diffusioni di polveri dei materiali pre e post lavorazione;

Valutato che, per quanto sopra, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente alla comunicazione in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 non poteva essere accolta positivamente;

Vista la nota di Arpae PG/2019/51697 del 01/04/2019, con la quale è stato richiesto al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio di comunicare alla ditta il sopra indicato motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 relativamente alla comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/16;

Vista pertanto la nota Prot. Unione 16703 del 09/04/2019, acquisita al PG/2019/57401 del 10/04/2019, con cui il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato alla ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90;

Atteso che in data 19/04/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione al fine di superare il suddetto motivo ostativo, contenente la planimetria aggiornata dell'impianto e l'integrazione alla relazione tecnica, acquisita al Prot. Unione 18608 e da Arpae al PG/2019/66529 del 29/04/2019;

Vista la nota acquisita al PG/2019/89710 del 06/06/2019 con la quale il Comune di Cesena, vista la documentazione presentata dalla ditta in data 19/04/2019 al fine del superamento dei contrasti rilevati ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ha trasmesso il parere favorevole di conformità edilizia e urbanistica;

Dato atto altresì che nella medesima nota il Comune ha specificato che per l'installazione della rete anti-vento su pali di altezza di ml.2,50, a modifica della recinzione esistente, dovrà essere presentata una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 7 della LR 15/2013;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 107052 del 27/09/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/15605 del 01/10/2018, il Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 18/AUA/2018, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata novembre 2014, ed una successiva Relazione acustica integrativa, datata 28 agosto 2018, e redatte entrambe dal Tecnico Competente in Acustica Andrea Nisi di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tali Relazioni in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta affinché siano rispettate le misure gestionali (es.: orari dell'attività, rumore emesso dalle sorgenti sonore, distanza minima di 40 metri dell'impianto mobile dai ricettori) delle attività indicate nelle suddette relazioni acustiche."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 14/06/2019 ove si da anche atto del superamento dei motivi ostativi di cui all'art. 10bis della L. 241/1990;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 14/06/2019;

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali: Rapporto Istruttorio acquisito in data 26/02/2019;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 15438 del 04/02/2019, acquisito al PG/2019/18997, a firma del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B, nell'ALLEGATO C e TAVOLA UNICA, nell'ALLEGATO D e TAVOLA UNICA, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 05/06/2019, SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.p.A. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Dato atto che il presente atto sostituisce i seguenti titoli abilitativi, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- iscrizione n. 546 del 01/07/2013, Prot. Prov.le 101335/13, al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 515 del 14/11/12 Prot. Prov.le 105965/12 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi, Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.** (C.F./P.IVA 00843310400) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Romea n. 600, **per lo stabilimento in cui si svolgono attività di recupero rifiuti non pericolosi (stoccaggio e frantumazione inerti) e stoccaggio materie prime (sabbia) sito nel Comune di Cesena, Via Romea n. 600.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;**
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, nell'**ALLEGATO C** e **TAVOLA UNICA** e nell'**ALLEGATO D** e **TAVOLA UNICA**, parti integranti e sostanziali del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: **siano rispettate le misure gestionali (es.: orari dell'attività, rumore emesso dalle sorgenti sonore, distanza**

minima di 40 metri dell'impianto mobile dai ricettori) delle attività indicate nelle relazioni acustiche datate novembre 2014 e 28 agosto 2018.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa.

7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi, Giovanni Fabbri, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/05/2018 P.G.N. 20108, e acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/7498 del 10/05/2018, da “**SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.p.A.**”, e successive modifiche e integrazioni, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 comprensiva per l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi presso l'impianto sito nel Comune di Cesena (FC), Via Romea n. 600;

Dato atto che con il rinnovo in oggetto, la ditta chiede di avviare l'operazione di recupero R13-R5 sulla tipologia 7.6 in conformità al D.M. 69/18, senza modificare i quantitativi complessivi di rifiuti avviati a recupero R5 presso l'impianto nonché quelli in stoccaggio istantaneo;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 14 della Relazione Generale;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area non disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Considerato che con nota PGFC n. 9098 del 06.06.2018 la scrivente Agenzia ha chiesto al Comune di trasmettere il proprio parere in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività di recupero rifiuti in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti;

Vista la nota del 15.03.2019, acquisita al PG n. 51125 del 29.03.2019, come integrata con nota acquisita al PG n. 46486/19 con cui il Comune di Cesena ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistico – edilizia favorevole condizionato per gli edifici E1, E2, E3 e piazzale alla presentazione della seguente documentazione:

- elaborato con individuati tutti gli edifici, vani tecnici, contenitori, ecc. esistenti, al rispetto della distanza minima di ml 3 dai confini dell'area di deposito degli inerti, dei contenitori per rifiuti, ecc.;
- integrazione della relazione tecnica, ai sensi dell'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed in conformità alla determina dirigenziale di Arpae n. Det-Amb-2018-3425 del 05.07.2018, come modificata dalla n. Det-Amb-2018-4918 del 27.09.2018, degli accorgimenti tecnici atti a ridurre le eventuali emissioni e diffusioni di polveri dei materiali pre e post lavorazione;

Valutato che, sulla base della documentazione di cui sopra, l'istanza di AUA relativamente alla comunicazione in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 non potesse essere accolta positivamente in quanto era necessario acquisire la documentazione richiesta dal Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio nel proprio parere del 15.03.2019 in merito alla conformità urbanistico-edilizia, acquisito al PG n. 51125 del 29.03.2019, come integrato con nota acquisita al PG n. 46486 del 22.03.2019, sopra riportato;

Vista la nota PG n. 51697 del 01.04.2019, con cui la scrivente Agenzia ha evidenziato al Comune di Cesena la necessità di comunicare alla ditta il sopra indicato motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 relativamente alla comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/16;

Vista pertanto la nota del 09.04.2019, acquisita al PG n. 57401 del 10.04.2019, con cui il Comune di Cesena ha comunicato alla ditta **SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.p.A.** i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai

sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90;

Vista la documentazione acquisita al PGFC n. 66529 del 29.04.2019, con cui la ditta **SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.p.A.** al fine di superare il suddetto motivo ostativo, contenente la planimetria aggiornata dell'impianto e l'integrazione alla relazione tecnica;

Vista la nota acquisita al PG n. 89710 del 06.06.2019 con cui il Comune di Cesena, viste le integrazioni presentate dalla ditta in data 19/4/2019 al fine del superamento dei contrasti rilevati ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ha trasmesso il parere favorevole di conformità edilizia e urbanistica.

Dato atto altresì che nella medesima nota ha specificato che per l'installazione della rete anti-vento su pali di altezza di ml.2,50, a modifica della recinzione esistente, dovrà essere presentata una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 7 della LR 15/2013;

Ritenuti pertanto superati i motivi ostativi comunicati alla ditta ai sensi dell'art. 10Bis della L. 241/90 come sopra riportati;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

Fatto salvo quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG n. 66529 del 29.04.2019, scala 1:400, a firma del geom. M. Montevecchi

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.p.A.**, con sede legale in Comune di Cesena (FC) – Via Romea n. 600 , è **iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- b) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Cesena (FC) – Via Romea n. 600**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati, purché privi di amianto	170904	R13 – R5	308	5.550	5.550
7.6 - Conglomerato bituminoso	170302	R13-R5	22	400	400

- c) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 5** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- d) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi

generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

- e) Il conglomerato bituminoso (EER 170302) derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 e **inviata ad Arpae – SAC e Arpae – Servizio Territoriale** al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
- f) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 515 del 14/11/12 prot. n. 105965/12 rilasciato dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, avente una validità di 15 anni dalla data di rilascio, per le emissioni diffuse derivanti dalla attività di messa in riserva e frantumazione inerti.

Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, relativamente alle emissioni in atmosfera, dichiara quanto di seguito riportato:

- le condizioni di esercizio, il processo produttivo e gli impianti di cui alla autorizzazione n. 515 del 14/11/12 sono invariati;
- fermo restando che i quantitativi annui totali di rifiuti non pericolosi stoccati/lavorati restano invariati, saranno apportate le seguenti modifiche non sostanziali:
 - verrà aggiunta una piccola area di stoccaggio di residui di asfalto, indicata in planimetria come Area "E";
 - potrà essere presente, saltuariamente, una piccola area denominata in planimetria come Area "F", nella quale al bisogno può essere depositata una minima quantità di materia prima (sabbia);
- tutti i cumuli sono protetti dalla azione del vento con appositi teloni in PVC, onde evitare emissioni e dispersioni di polveri, e mediante l'umidificazione costante dei cumuli e del piazzale;
- il motore a servizio dell'impianto di frantumazione presenta potenza termica nominale di 129 kW ed è alimentato a gasolio.

Tenuto conto di quanto dichiarato dalla Ditta, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFC n. 9098 del 06/06/18 Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha chiesto al Comune di Cesena di trasmettere il proprio parere in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività di recupero rifiuti in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti. Il Comune di Cesena con la nota del 15/03/19, acquisita al PG n. 51125 del 29/03/2019, come integrata con la nota del 21/03/19 acquisita al PG n. 46486/19, ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistico – edilizia favorevole condizionato per gli edifici E1, E2, E3 e piazzale alla presentazione della seguente documentazione:

- elaborato con individuati tutti gli edifici, vani tecnici, contenitori, ecc. esistenti, al rispetto della distanza minima di ml 3 dai confini dell'area di deposito degli inerti, dei contenitori per rifiuti, ecc.;
- integrazione della relazione tecnica, ai sensi dell'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed in conformità alla determina dirigenziale di Arpae n. Det-Amb-2018-3425 del 05.07.2018, come modificata dalla n. Det-Amb-2018-4918 del 27.09.2018, degli accorgimenti tecnici atti a ridurre le eventuali emissioni e diffusioni di polveri dei materiali pre e post lavorazione.

Sulla base del parere condizionato di cui sopra, l'istanza di AUA non poteva essere accolta positivamente in quanto era necessario acquisire la documentazione richiesta dal Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio e pertanto Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con la nota PG n. 51697 del 01/04/19, ha evidenziato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la necessità di comunicare alla ditta il sopra indicato motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90. Con la nota del 09/04/19, acquisita al PG n. 57401 del 10/04/19, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato alla SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.p.A. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis

della L. 241/90. SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.p.A ha trasmesso le proprie osservazioni, con nota acquisita al PGFC n. 66529 del 29/04/19, al fine di superare il suddetto motivo ostativo.

Il Comune di Cesena, viste le osservazioni presentate dalla ditta in data 19/04/19, ha trasmesso il parere favorevole di conformità edilizia e urbanistica con la nota acquisita al PG n. 89710 del 06/06/19, nella quale ha specificato inoltre che per l'installazione della rete anti-vento su pali di altezza di ml.2,50, a modifica della recinzione esistente, dovrà essere presentata una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 7 della LR 15/2013. Si ritengono pertanto superati i motivi ostativi comunicati alla Ditta.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta, non ha ritenuto necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpae Sezione Provinciale, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in quanto non vi sono elementi differenti da valutare rispetto all'istruttoria svolta per il rilascio della precedente autorizzazione n. 515 del 14/11/12 prot. n. 105965/12 e successivamente al rilascio di tale autorizzazione alle emissioni in atmosfera non sono intervenute modifiche nelle norme di riferimento applicabili alla tipologia di lavorazione in oggetto.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha altresì ritenuto necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Cesena una valutazione sull'attività svolta dalla Ditta, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, il Responsabile dell'endo-procedimento ha ritenuto opportuno rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'interno dell'AUA, riconfermando le condizioni e le prescrizioni della precedente autorizzazione n. 515 del 14/11/12 prot. n. 105965/12, fatto salvo l'aggiornamento di seguito riportato:

- considerato che la Ditta dichiara che potrà essere presente, saltuariamente, una piccola area denominata in planimetria come Area "F", nella quale al bisogno può essere depositata una minima quantità di materia prima (sabbia), si ritiene che le prescrizioni contenute nella autorizzazione n. 515 del 14/11/12, in precedenza riferite alla sola attività di recupero rifiuti, debbano essere aggiornate come di seguito indicate:
 - b) *l'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare, delle materie prime seconde e delle materie prime (sabbia) non dovrà superare i 5 metri;*
 - d) *i cumuli delle materie prime seconde e delle materie prime (sabbia) dovranno essere adeguatamente umidificati, in maniera tale da non permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente. A tale scopo la ditta dovrà mantenere efficiente il sistema di nebulizzazione dell'acqua;*
- considerato che la Ditta con le osservazioni del 19/04/19, assunte al PG/2019/66529 del 29/04/19, in risposta al preavviso di diniego ha previsto l'installazione, sulla recinzione lato monte, di rete antivento tipo ombreggiante su pali (h. 2,50 m.), ad interasse di 2,50 m circa, atta a schermare l'azione del vento e ridurre così la dispersione di polveri, si ritiene che debba essere aggiunta la seguente prescrizione:
 - g) *dovrà essere installata, entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA, sulla recinzione esistente lato monte (nel tratto indicato nella planimetria assunta al PG/2019/66529 del 29/04/19), una rete antivento, tipo ombreggiante, su pali di altezza paria 2,50 m. circa, atta a schermare l'azione del vento e ridurre così la dispersione di polveri. Per l'installazione di tale rete antivento dovrà essere presentata una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 7 della L.R. 15/2013, come indicato dal Comune di Cesena nel proprio parere di compatibilità urbanistico-edilizia P.G.N. 69188 del 06/06/19.*
- rilevato che nella istruttoria di cui alla precedente autorizzazione n. 515 del 14/11/12 non è stato effettuato l'inquadramento normativo della emissione derivante dal motore diesel del frantoio mobile esistente, utilizzato esclusivamente per il recupero dei rifiuti, si ritiene opportuno che nella presente autorizzazione sia riportato quanto di seguito indicato:
 - l'emissione convogliata in atmosfera derivante dal motore diesel del frantoio mobile (129 kW, a gasolio) non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella

prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione n. 515 del 14/11/12 prot. n. 105965/12, e dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/05/2018 P.G.N. 20108, successive integrazioni e osservazioni P.G.N. 18608 del 19/04/19 in risposta al preavviso di diniego, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE MOTORE DIESEL DEL FRANTOIO MOBILE (129 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dalle attività di recupero rifiuti non pericolosi (stoccaggio e frantumazione inerti) e di stoccaggio di materie prime (sabbia) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) durante il funzionamento del frantoio dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori ad acqua;
 - b) l'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare, delle materie prime seconde e delle materie prime (sabbia) non dovrà superare i 5 metri;

- c) i cumuli dei rifiuti da trattare dovranno essere adeguatamente coperti con i teloni mobili per limitare la diffusione di polveri;
- d) i cumuli delle materie prime seconde e delle materie prime (sabbia) dovranno essere adeguatamente umidificati, in maniera tale da non permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente. A tale scopo la Ditta dovrà mantenere efficiente il sistema di nebulizzazione dell'acqua;
- e) le strade interne ed i piazzali aziendali non dovranno permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente. A tale scopo la Ditta dovrà effettuare la sistematica bagnatura con autobotte o tramite l'ausilio di appositi irrigatori delle corsie di transito degli automezzi;
- f) per il trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi;
- g) dovrà essere installata, **entro 90 giorni** dal rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale, sulla recinzione esistente lato monte (nel tratto indicato nella planimetria assunta al PG/2019/66529 del 29/04/19), una rete antivento, tipo ombreggiante, su pali di altezza paria 2,50 m. circa, atta a schermare l'azione del vento e ridurre così la dispersione di polveri. Per l'installazione di tale rete antivento dovrà essere presentata una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 7 della L.R. 15/2013, come indicato dal Comune di Cesena nel proprio parere di compatibilità urbanistico-edilizia P.G.N. 69188 del 06/06/19.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO (S2)

PREMESSA:

- Con la presente istanza di AUA la Ditta chiede l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale esterno dell'attività adibito a deposito materiale avente una superficie complessiva pari a mq 2.200,00 di cui mq 635,00 di superficie asfaltata e mq 1.565,00 in stabilizzato;
- Le acque reflue di dilavamento, prima dello scarico nel corpo recettore, verranno preventivamente trattate in impianto dissabbiatore avente un volume utile pari a mc 48,65 di cui volume di separazione mc 41,70 e volume fanghi pari a mc 6,95;
- I sistemi di trattamento adottati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni di Arpae Servizio Territoriale in data 21/01/2019 PG/2019/9685;
- Lo scarico delle acque reflue di dilavamento (S2 in planimetria), previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita in un fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisiti in atti in data 17/12/2018 Prot. Arpae n PGFC/2018/21197;
- Planimetria relativa allo schema fognario a firma dell'Ing. Angelo Farneti, acquisita in atti in data 17/12/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/21197 (allegata).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Romea, n. 600 – Cesena (FC)
Destinazione dell'insediamento	Attività di asfaltatura, movimento terra, lavori stradali, demolizioni, costruzioni e ristrutturazioni di opere in genere
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale esterno dell'attività adibito a deposito materiale avente una superficie complessiva pari a mq 2.200,00 di cui mq 635,00 di superficie asfaltata e mq 1.565,00 in stabilizzato
Sistemi di trattamento	avente un volume utile pari a mc 48,65 di cui volume di separazione mc 41,70 e volume fanghi pari a mc 6,95
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di prelievo fiscale posto subito a valle dell'impianto di trattamento
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

- 1) Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
- 2) **Con cadenza triennale, dalla data di rilascio del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it);**
- 3) Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 4) Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- 5) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
- 6) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
- 7) La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui, così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2 paragrafo 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la Ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
- 8) Il sistema di trattamento dovrà comunque garantire che lo scarico rientri nei limiti previsti dalla tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 9) La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
- 10) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/ o pregiudizio per l'ambiente;
- 12) Dovrà essere data immediata comunicazione alla SAC di Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 04/05/2018 (acquisita dal Comune di Cesena al PG N 53372/466 del 10/05/2018) e s.m.i. intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Visti:

- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO	SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A. – Legale rappresentante pro tempore
Ubicazione insediamento	Via Romea n. 600
Destinazione dell'insediamento	Uso servizi/uffici
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche e meteoriche
Potenzialità insediamento	7 A.E.
Ricettore dello scarico	fosso poderale
Impianto di trattamento:	Fossa Imhoff da 7 A.E. Letto assorbente da mq. 36

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLO SCARICO di acque reflue domestiche su suolo con collegamento d'emergenza al fosso poderale secondo lo schema fognario allegato alla domanda e successive integrazioni prodotte in data 10/12/2018:

1. con la presente si rilascia benestare anche allo scarico delle ACQUE METEORICHE in fosso poderale;
2. il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con adeguati interventi ed attrezzature, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. La fossa Imhoff deve essere vuotata con periodicità opportuna e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I

documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso l'immobile a disposizione degli organi di vigilanza. La fossa imhoff deve essere mantenuta costantemente libera da coperture in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli;

- curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul letto assorbente ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto;
- regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
- osservare le norme delle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017 che qui si intendono tutte richiamate;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
- dare immediata comunicazione al Comune e all'Agenzia Arpa – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente nonché ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico che interferisca sullo scarico.

3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il presente atto decadrà di validità e pertanto occorrerà presentare nuova domanda di benestare allo scarico per acque reflue domestiche all'Ente Gestore.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente Benestare per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.